

MARCHIO COMUNITARIO

La registrazione protegge unitariamente il marchio in tutti i paesi dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Requisiti

Secondo il codice vigente i requisiti che deve possedere un marchio affinché possa essere riconosciuto tale sono:

- novità, in quanto non deve essere confondibile con segni distintivi già esistenti;
- distintività, perché deve consentire al consumatore di associare facilmente determinati prodotti e/o servizi al marchio apposto;
- liceità, non deve cioè trarre in inganno i consumatori e non deve essere contrario alla legge.

Cosa non può costituire oggetto di registrazione

- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- le denominazioni generiche di prodotti o servizi e le indicazioni descrittive;
- i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- stemmi, simboli ed emblemi;
- segni idonei ad ingannare il pubblico;
- segni il cui uso costituirebbe violazione di altro diritto esclusivo di terzi;

Diritti conferiti al titolare

Il titolare del marchio, dopo aver effettuato la registrazione, acquista il diritto di utilizzare il marchio in maniera esclusiva, impedendo a terzi di utilizzare un segno identico o simile al proprio marchio per prodotti o servizi identici o simili.

Durata della registrazione del marchio

10 anni dalla data di presentazione della domanda con possibilità di rinnovo per periodi di 10 anni.